REGOLAMENTO (CEE) N. 216/69 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1969

relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], in particolare gli articoli 7, paragrafo 3, e 25,

considerando che lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento in virtù degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 deve essere effettuato in condizioni tali che venga evitata ogni perturbazione di mercato e vengano assicurate l'uguaglianza di accesso ai prodotti e l'uguaglianza di trattamento degli acquirenti ;

considerando che ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento [2], i prezzi di vendita possono essere fissati forfettariamente in anticipo oppure essere stabiliti nel quadro di una procedura d'asta ;

considerando che l'uguaglianza di accesso ai prodotti e di trattamento degli acquirenti può essere garantita se in caso di vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, gli organismi d'intervento accettano le domande secondo l'ordine di arrivo fino alla liquidazione delle quantità disponibili ;

considerando che in caso di vendita a prezzi stabiliti nel quadro di una procedura d'asta, tali principi possono essere assicurati dalla pubblicazione tempestiva degli avvisi d'asta nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed eventualmente dalle pubblicazioni nazionali ;

considerando che, l'obiettivo dell'asta essendo quello di ottenere il prezzo più favorevole, essa deve essere attribuita agli offerenti che offrono i prezzi più alti ; che inoltre è necessario prevedere disposizioni per il caso in cui diverse offerte, relative alle stesse quantità, contengano lo stesso prezzo ; che tuttavia il prezzo più elevato può essere ritenuto solo se corrisponde alla situazione reale del mercato ; che conviene, per tale ragione, determinare prezzi minimi di vendita, stabiliti secondo una procedura comunitaria, tenuto conto delle offerte ricevute ;

considerando che, al fine di garantire uno svolgimento razionale dello smercio dei prodotti ammassati, conviene prevedere delle quantità minime di prodotti posti in vendita differenziate in funzione delle condizioni specifiche di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi ;

considerando che gli avvisi d'asta e le domande debbono contenere le indicazioni necessarie che permettano di identificare i prodotti in causa ;

considerando che la presentazione di una domanda è facilitata dalla possibilità data agli interessati di rendersi conto dello stato dei prodotti ; che è di conseguenza indicato prevedere che gli interessati rinunciano ad ogni reclamo per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche del prodotto che sarà loro eventualmente attribuito ;

considerando che l'ammontare della cauzione destinata a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di vendita o dalla partecipazione all'asta può essere determinato secondo l'interesse degli interessati sia a concludere il contratto sia ad accettare l'attribuzione dell'asta ;

considerando che, affinché le operazioni si effettuino rapidamente ed in maniera efficace, è necessario prevedere che i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di vendita o dall'asta siano realizzati entro certi termini ;

considerando che conviene che gli Stati membri informino ad intervalli regolari la Commissione circa le quantità vendute affinché quest'ultima possa formarsi un giudizio sullo svolgimento delle operazioni di uscita dei prodotti dall'ammasso ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri procedono alla vendita dei prodotti acquistati

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento, del regolamento (CEE) n. 98/69 e del presente regolamento.

TITOLO I

Vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo

Articolo 2

1. Il prezzo di vendita s'intende lordo per netto, imposte interne escluse franco posto di carico dell'istallazione frigorifera del luogo di presa in consegna dall'acquirente.

2. La quantità minima di prodotto messo in vendita è di 5 tonnellate per ciascun luogo di consegna. Tuttavia, qualora le vendite si riferiscono ai quarti posteriori l'organismo d'intervento può ridurre la quantità minima a 2 tonnellate. Nel caso in cui la quantità disponibile in un luogo di presa in consegna sia inferiore a 5 tonnellate, e, se del caso, per quanto riguarda i quarti posteriori a 2 tonnellate, la quantità disponibile costituisce la quantità minima di prodotto messo in vendita.

Articolo 3

Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di rendersi conto, prima della loro domanda, dallo stato dei prodotti messi in vendita.

Articolo 4

1. Le domande, recanti la designazione dei prodotti, l'indicazione delle quantità e del luogo o dei luoghi di presa in consegna, sono presentate agli organismi d'intervento esclusivamente a mezzo telegramma o telex. Esse vengono prese in considerazione soltanto se il richiedente le conferma con lettera raccomandata che deve giungere all'organismo d'intervento al più tardi 96 ore dopo l'invio del telegramma o del telex, e se nel frattempo costituisce un deposito cauzionale di 100 unità di conto per tonnellata di prodotto.

2. La domanda è valida soltanto se la conferma è accompagnata da una dichiarazione dell'acquirente in virtù della quale esso rinuncia a qualsiasi reclamo relativo alla qualità ed alle caratteristiche del prodotto eventualmente attribuitagli.

3. Il deposito cauzionale viene costituito sotto forma di assegno intestato all'organismo d'intervento o di garanzia che risponde ai criteri stabili da ciascuno Stato membro.

4. In caso di ritiro della conferma della domanda, il deposito cauzionale viene incamerato.

5. Nelle 72 ore successive al versamento del deposito cauzionale di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento accetta le domande nel loro ordine d'arrivo, fino ad esaurimento delle quantità disponibili. In caso di domande simultanee, l'organismo d'intervento procede al riparto della quantità disponibile di comune accordo con gli acquirenti interessati oppure a sorteggio.

Articolo 5

1. Il pagamento di un acconto uguale almeno al 90 % del prezzo d'acquisto si effettua al più tardi il giorno precedente quello fissato di comune accordo per la presa in consegna della merce. Il giorno della presa in consegna della merce dev'essere uno dei ventotto giorni successivi a quello dell'accettazione della domanda da parte dell'organismo d'intervento. Il saldo viene versato nei tre giorni successivi alla ricezione della fattura definitiva.

2. Se il pagamento dell'acconto non è stato effettuato nelle condizioni previste dal paragrafo 1, il contratto di vendita è annullato e la cauzione viene incamerata.

3. La presa in consegna della merce si effettua secondo le direttive emanate dagli organismi d'intervento per l'uscita dei prodotti dal magazzino, senza alcun diritto a determinate partite in giacenza.

4. Il deposito cauzionale viene immediatamente svincolato :

a) se la domanda non è stata accettata ;

b) se tutte le condizioni previste dal contratto di vendita sono state rispettate dall'acquirente.

TITOLO II

Vendita ad un prezzo stabilito nel quadro di una procedura d'asta

Articolo 6

1. L'asta viene assicurata da ciascun organismo d'intervento per le quantità in suo possesso.

2. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli organismi d'intervento possono inoltre procedere ad altre pubblicazioni.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ha luogo almeno quindici giorni prima della scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte.

Articolo 7

L'avviso d'asta deve contenere in particolare le indicazioni seguenti :

a) la designazione dei prodotti in vendita ;

b) la località del o dei depositi frigoriferi nei quali i prodotti sono immagazzinati ;

c) per ciascun deposito frigorifero, le quantità immagazzinate e il relativo periodo di magazzinaggio ;

d) il termine e il luogo previsti per la presentazione delle offerte.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di rendersi conto prima dell'offerta dello stato dei prodotti messi in vendita.

Articolo 9

1. Gli interessati partecipano all'asta mediante presentazione, contro ricevuta, dell'offerta scritta presso l'organismo d'intervento o mediante lettera raccomandata, indirizzata all'organismo d'intervento.

2. Nell'offerta devono essere indicati :

a) il nome, cognome e indirizzo dell'offerente ;

b) la designazione dei prodotti e la quantità alla quale si riferisce l'offerta, nonché il o i depositi frigoriferi ;

c) il prezzo d'offerta per tonnellata, lordo per netto, imposte interne escluse, franco posto di carico dell'impianto frigorifero del luogo di presa in consegna, espresso nella moneta dello Stato membro il cui organismo d'intervento procede all'asta ;

d) eventualmente, dati supplementari richiesti nel quadro delle condizioni d'asta.

3. L'offerta per ciascun luogo di presa in consegna non può riferirsi a una quantità inferiore a 10 tonnellate. Tuttavia, qualora l'asta si riferisce a quarti posteriori, la quantità minima dell'offerta può essere ridotta a 2 tonnellate. Nel caso in cui la quantità messa all'asta in un luogo di presa in consegna sia inferiore a 10 tonnellate, e se del caso, per quanto riguarda i quarti posteriori a 2 tonnellate, l'offerta riguarda la quantità disponibile.

4. L'offerta è valida soltanto se è accompagnata da un deposito cauzionale.

5. L'offerta è valida soltanto se è accompagnata da una dichiarazione dell'acquirente in virtù della quale esso rinuncia a qualsiasi reclamo relativo alla qualità ed alle caratteristiche del prodotto eventualmente attribuitagli.

Articolo 10

1. Il deposito cauzionale ammonta a 100 unità di conto per tonnellata di prodotto.

2. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, si applicano.

Articolo 11

Tenuto conto delle offerte ricevute, sono fissati per i prodotti in causa i prezzi minimi di vendita secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 12

1. Se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo, l'offerta viene respinta.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, gli aggiudicatari sono coloro che offrono il prezzo più elevato. Qualora per una stessa quantità si abbiano più offerte allo stesso prezzo, l'organismo d'intervento suddivide la quantità disponibile previo accordo degli offerenti interessati o procede alla sua aggiudicazione tramite sorteggio.

Articolo 13

1. Ciascun offerente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento del risultato della sua partecipazione all'asta.

2. Contemporaneamente, l'aggiudicatario viene informato dell'ammontare dell'acconto che deve versare all'organismo d'intervento prima della presa in consegna dei prodotti.

Tale ammontare dev'essere almeno uguale al 90 % dell'importo risultante dall'asta.

L'acconto dev'essere versato entro un termine di otto giorni a decorrere dalla ricezione dell'informazione. Il saldo dev'essere versato nei tre giorni successivi alla ricezione della fattura definitiva.

3. L'aggiudicatario prende in consegna il prodotto nei ventotto giorni successivi al giorno dell'accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento.

4. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, sono applicabili.

Articolo 14

1. Il deposito cauzionale viene immediatamente svincolato per la quantità per la quale :

a) l'offerta non sia stata presa in considerazione,

b) l'aggiudicatario abbia soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 13 e a tutte le condizioni previste dall'avviso d'asta.

2. Salvo casi di forza maggiore, il deposito cauzionale viene incamerato per la quantità per la quale:

a) l'offerente abbia ritirato l'offerta prima della decisione dell'attribuzione dell'aggiudicazione,

b) l'aggiudicatario non abbia soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 13 o ad una delle condizioni previste nell'avviso d'asta.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 15

Ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione le quantità vendute.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY